

Regolamento sugli interventi di natura economica

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, con la Legge Regionale n. 22/1986 e con la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 2

Definizione

Per assistenza economica si intende l'erogazione di denaro e/o di beni materiali attraverso la fornitura di generi di prima necessità, oppure una esenzione di somme spettanti al Comune a vario titolo.

Art. 3

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui sopra i nuclei familiari o i singoli cittadini, residenti da almeno un anno nel Comune di Aci Bonaccorsi, che si trovino in particolare stato di indigenza e/o per cause non imputabili alla loro volontà non siano in grado di svolgere proficuo lavoro.

Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado purchè possa essere accertata una stabile convivenza.

Eccezionalmente possono essere concessi dei contributi straordinari fino ad un massimo di €250,00 ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio Comunale, anche se non residenti, o se residenti da meno di un anno, compresi gli stranieri in regola con le norme in materia di soggiorno, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

Art. 4

Forme di intervento

Le prestazioni, in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento ci si prefigge di raggiungere, possono assumere i seguenti caratteri:

- ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ED URGENTE "UNA TANTUM"
- ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA (INTEGRAZIONE MINIMO VITALE)
- ASSISTENZA TEMPORANEA
- ASSISTENZA ABITATIVA
- FORME ALTERNATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO
- ASSISTENZA POST PENITENZIARIA
- ASSISTENZA A FAMIGLIE DI DETENUTI ED ALLE FAMIGLIE CON MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- CONTRIBUTI PER SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE
- ASSEGNI DI CURA

- RIMBORSO SPESE VIAGGI AI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 5
Accesso alle prestazioni

Possono accedere alle suddette prestazioni persone singole o nuclei familiari individuati all'art.2 e che presentano i seguenti requisiti:

- situazione economica complessiva non superiore al minimo vitale così come determinato al successivo art.6;
- che siano in possesso solo della casa di civile abitazione;
- che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti in possesso di reddito superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'imposta sul reddito o che pur superando il suddetto reddito rifiutano di assolvere l'obbligo;
- che accettino soluzioni alternative, previste e proposte dal Servizio Sociale;
- che non percepiscano da parte di altri organismi pubblici o privati analogo intervento.

Art. 6
Minimo vitale

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare. In questo senso costituisce la soglia minima di reddito indispensabile a garantire dette esigenze.

La quota mensile base su cui calcolare il minimo vitale corrisponde alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, annualmente rivalutata.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando alla quota base di cui sopra la sottoelencata tabella:

-capo famiglia	75% q.b.
-coniuge a carico	25% q.b.
-per ogni familiare a carico da 0 a 14 anni	35% q.b.
-per ogni altro familiare a carico	15% q.b.

Art. 7
Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti di cui all'art.3 comma 2).

La situazione economica dei suddetti soggetti si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Nel calcolo del reddito si tiene conto delle entrate assoggettabili ai fini dell'imposta sul reddito di tutti i componenti il nucleo. Dovranno, inoltre, essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensioni d'invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.) gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitto, libri di testo, borse di studio, assegni nucleo familiare e assegni in favore della maternità ecc.).

Nel calcolo del patrimonio rientrano il patrimonio mobiliare e quello immobiliare così come definiti dal D.L. vo 109/1998 e 130/2000 dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Il richiedente, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Art. 8

Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

L'utente, per accedere alle prestazioni economiche di cui al presente Regolamento, presenterà istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio servizi sociali, l'Assistente Sociale presterà l'assistenza necessaria per la compilazione.

La presa in carico si articola in tre momenti:

- a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'A.S. attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono al momento della presentazione dell'istanza. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale, attraverso colloqui, visite domiciliari e contatti con le varie istituzioni.
- b) Predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.
- c) Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art.9

Documenti

In relazione alle varie forme di intervento previste dal superiore art.4), l'ufficio richiederà i necessari documenti fra quelli sottoelencati:

- Dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi redditi;
- Attestazione ISEE;
- Documentazione attestante le entrate economiche a vario titolo meglio specificate all'art. 7, (provvidenze, pensioni sociali e di invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.);
- Certificazione medica rilasciata dal medico curante o dal servizio sanitario dell'A.S.L. dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne, ed eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza della necessità di affrontare gravi situazioni sanitarie;
- Certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione;
- Certificato di detenzione per i figli o il coniuge di detenuti;
- Nel caso di nuclei familiari disgregati il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in caso di separazione consensuale, o copia di separazione legale;
- Ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

Nell'istanza l'utente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analogo intervento da parte di altri Organismi pubblici o privati e che non ha in corso richieste analoghe.

Resta salva la facoltà dell'ufficio servizi sociali di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

Art. 10

Priorità

In generale per ogni forma di assistenza prevista dal presente regolamento, si stabiliscono i seguenti criteri al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi richiedenti:

- a) Stato di bisogno particolare ed eccezionale punti 3;
- b) Stato di salute precario punti 3;
- c) Composizione del nucleo familiare, per ogni figlio minore di anni 14 punti 2;
- d) Appartenenza a nuclei familiari disgregati punti 2;
- e) Abitazione in locazione punti 2;
- f) Periodo di disoccupazione, per ogni anno e fino ad un massimo di tre punti 1.

Art. 11

Assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM"

Può essere concessa un'assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM" fino a € 500,00 finalizzata al superamento di situazioni impreviste ed eccezionali incidenti in maniera determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare tale da richiedere un intervento che non abbia carattere di ripetibilità.

Per casi urgenti e comprovati, debitamente documentati e rendicontati, su proposta dell'ufficio servizi sociali, può darsi luogo ad erogazione di sussidi straordinari fino a € 1000,00.

E' fatta salva la possibilità per la G.M. di derogare alle soglie sopra determinate concedendo un contributo straordinario di importo non superiore a € 2000,00, nei casi di particolare gravità o emergenza, sulla base di una relazione da parte dell'Assistente Sociale che abbia lo scopo non solo di illustrare le ragioni dell'intervento economico, ma che altresì ponga in evidenza le finalità che con l'intervento si ritenga di realizzare.

Coloro che beneficiano dell'assistenza di cui al presente articolo non possono ripresentare richiesta per i dodici mesi successivi.

Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti o nuclei familiari la cui situazione economica sia pari a tre volte il minimo vitale.

Art. 12

Assistenza economica continuativa (integrazione minimo vitale)

I soggetti residenti nel Comune, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza. Il contributo sarà elargito qualora la loro situazione economica sia inferiore alla soglia prevista all'art. 6). L'ammontare del contributo sarà pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone la persona o il nucleo che ne fa richiesta.

Sono da ritenersi risorse tutte le entrate, a qualunque titolo, del nucleo familiare che richiede la prestazione, ivi compresi i redditi derivanti da proprietà immobiliari.

L'assistenza sarà corrisposta mensilmente a partire dal mese successivo alla data di adozione dell'atto di concessione, ha durata semestrale, rinnovabile previa verifica, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Quando il bilancio dell'Ente non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi a norma del comma 1) secondo periodo, verrà operata una riduzione percentuale generalizzata.

Art. 13

Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi quattro. Tale prestazione è subordinata, previa valutazione dell'assistente sociale, alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in

forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. In ogni caso non può essere concessa ai nuclei familiari la cui situazione economica sia superiore al doppio della quota base del minimo vitale, così come stabilita al comma 2 dell'art.6.

L'intervento economico verrà erogato mensilmente, per un massimo di quattro mesi, secondo le seguenti modalità:

- n.1 componente..... € 100,00 mensili
- per ogni componente adulto oltre il primo..... € 50,00 mensili
- per ogni componente minore..... € 75,00 mensili

Art. 14

Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa consiste:

1. In un sostegno economico mensile, pari al 50% dell'importo dell'affitto e comunque per un importo massimo di €150,00 mensili per 12 mesi, ai soggetti che non superano il minimo vitale.

Il contributo verrà corrisposto direttamente al locatore previa presentazione del contratto d'affitto registrato. Tale contributo potrà essere corrisposto quando, per motivi non imputabili al richiedente, questi non può accedere al contributo regionale.

2. In un contributo per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'abitazione di proprietà che sarà concesso ai soggetti che non superano il minimo vitale, per l'esecuzione di lavori diretti ad eliminare infiltrazioni d'acqua e situazioni di pericolo statico ed igienico.

Gli interessati dovranno corredare l'istanza, oltre che dalla documentazione prevista all'art.9, di copia del titolo di proprietà dell'alloggio e di preventivo di spesa.

Su richiesta dell'ufficio Servizi Sociali, l'ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto e successivamente verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

Il contributo di cui al punto 2) sarà erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di €1000,00 previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Art. 15

Forme alternative al sostegno economico

Su proposta del servizio sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, in luogo del pagamento di somme di denaro direttamente al richiedente, il sostegno economico può realizzarsi con la concessione di buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso negozi con i quali il Comune stipulerà degli accordi di scopo.

La fornitura avverrà tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del settore, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento. Ciascun buono deve indicare gli estremi del suddetto provvedimento, le generalità del beneficiario, la ditta incaricata della fornitura, i generi da acquistare e l'importo. La ditta alleggerà il buono alla fattura che trasmetterà al Comune a fine mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

Art. 16

Assistenza post-penitenziaria

L'assistenza post-penitenziaria è finalizzata al recupero e al reinserimento nell'organizzazione del lavoro e della vita sociale dei soggetti che siano stati sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Per le finalità che l'intervento si propone, l'arco di tempo e la forma stessa dell'intervento sono strettamente connessi alla natura ed alla gravità del bisogno, per cui non può essere corrisposto se la richiesta avvenga dopo i tre mesi successivi alle dimissioni dal carcere.

Possono essere proposti uno degli interventi di cui agli artt.11, 13, 14 e 15, secondo il parere del servizio sociale.

L'intervento, di qualunque natura proposto, non può essere concesso ai soggetti che abbiano rifiutato soluzioni alternative, quale l'avviamento al lavoro.

Art. 17

Assistenza a famiglie di detenuti ed a famiglie con minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Sarà erogata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui al precedente art.16.

Art. 18

Contributi per spese farmaceutiche e sanitarie

Possono accedere al contributo per spese farmaceutiche e sanitarie non coperte dal S.S.N., i cittadini che non superano il minimo vitale.

Il contributo è annuale e viene erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di € 250,00 previa presentazione di copia delle ricette mediche con le relative ricevute fiscali e certificazione medica che attesti l'insostituibilità del farmaco necessario per patologia cronica che metta a rischio la vita dell'assistito.

L'istanza per l'accesso al contributo va inoltrata entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

Art. 19

Assegni di cura

Possono essere erogati assegni di cura alle famiglie che hanno, ovvero che accolgono, presso il proprio nucleo anziani non autosufficienti e soggetti portatori di handicap gravi, certificati ai sensi della L.104/92, allorché la permanenza dei soggetti di che trattasi nel proprio contesto socio-abitativo diventi difficile o impossibile per l'accertata necessità di erogare un'assistenza continua.

L'assegno di cura è alternativo al servizio di aiuto domestico e al ricovero presso i servizi residenziali. L'obiettivo di questa forma di assistenza è quello di promuovere la domiciliarità e ridurre il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali.

L'erogazione dell'assegno è subordinata alla valutazione del caso da parte dell'ufficio servizi sociali comunale di concerto con gli operatori dell'A.U.S.L. e alla sussistenza del requisito reddituale, ai sensi della normativa vigente in materia di accessi agevolati per la fruizione dei servizi socio-assistenziali.

La misura dell'intervento è contenuta nei limiti massimi di un terzo dell'indennità di accompagnamento, e comunque viene stabilita tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Comune.

Per l'ammissione al servizio, la famiglia, che accoglie il soggetto anziano non autosufficiente o portatore di handicap, dovrà produrre istanza su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'ufficio servizi sociali entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

Le istanze pervenute fuori il predetto termine, saranno prese in considerazione, secondo l'ordine di protocollo, compatibilmente alle disponibilità finanziarie comunali o previa rinuncia di utenti ammessi.

La stessa dovrà essere corredata della documentazione di cui all'art.9 e dal certificato da cui si rilevi la condizione di non autosufficienza del portatore di handicap o dell'anziano, rilasciato dalla competente commissione per la L.104/92 ovvero dall'unità di valutazione geriatrica.

I familiari sottoscrivono un contratto che definisce gli impegni assistenziali da loro assunti. L'assegno di cura può essere richiesto, oltre che dai familiari, anche da persone non legate da vincoli di parentela, purchè abbiano con lo stesso un rapporto di buon vicinato o di amicizia consolidata.

L'Ufficio servizi sociali, con periodicità trimestrale, verifica la validità dell'intervento o l'opportunità di proporre interventi alternativi nell'interesse del soggetto debole.

Art. 20

Rimborso spese viaggi ai portatori di handicap

Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della Legge n.104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi per l'istruzione scolastica o professionale, il Comune provvede a garantire il servizio di trasporto in favore dei portatori di handicap, tramite l'erogazione di un rimborso spese viaggi.

Tale rimborso viene concesso alle famiglie con disabili, in possesso del certificato L.104/92. che provvedono con propri mezzi all'accompagnamento, in alternativa al servizio di trasporto effettuato dai Centri di riabilitazione, e per la frequenza delle scuole di primo grado nel territorio comunale.

I beneficiari devono, con cadenza semestrale, inoltrare istanza su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio servizi sociali allegando ad essa attestazione circa la effettiva presenza prodotta dagli enti presso i quali i soggetti interessati si recano (enti di riabilitazione e scuole). Agli stessi verrà corrisposto un rimborso spese viaggi pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso, con un limite massimo giornaliero di € 8,00.

Art. 21

Casi particolari

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale comunale, la prestazione economica può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Sarà cura dell'assistente sociale acquisire apposita rendicontazione delle spese effettuate a favore del soggetto o del nucleo familiare richiedente.

Art. 22

Adeguamento provvidenze economiche

Al fine di adeguare, in funzione del variare del costo della vita, le provvidenze economiche stabilite con il presente Regolamento, la Giunta Municipale adotterà apposito provvedimento.

Art. 23

Non cumulabilità degli interventi

Di norma l'erogazione di uno degli interventi di cui al presente regolamento, nell'arco dell'anno, non è cumulabile con altri interventi di pari natura, ovvero con l'erogazione di servizi o prestazioni erogati a qualsiasi titolo dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, salvo che il servizio sociale, nella predisposizione del progetto individuale, proponga diversamente.

Art.24

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni dettate in materia dalla Regione Siciliana ed alle eventuali successive modificazioni e variazioni.